

Comune di Alife

Provincia di Caserta

Prot. 6308

13 MAG. 2005

Deliberazione N. 11

del 10/05/2005

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni. Approvazione.

L'anno duemilacinque il giorno dieci del mese di maggio, alle ore 19,45, nella sala delle adunanze del Comune suddetto. Alla convocazione di oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
Avv. Roberto Vitelli	X	
Sasso Pietro	X	
Amato Antonio	X	
Meillo Antonio	X	
Guarnieri Lucantonio	X	
Visone Silvio	X	
Biondi Giuseppe	X	
Reo Raffaele	X	
Di Matteo Giuseppe		X
Perisi Alessandro	X	
Ferrazzano Angelo	X	
Angelillo Sisto	X	
Cirioli Maria	X	
Santagata Alfonso	X	
Del Giudice Emilio	X	
Zeppetelli Giovanni	X	
Santagata Brunello	X	

Presenti 16

Assenti

01

Fra gli assenti sono giustificati (art. 289 del T.U.L.C.P. febbraio 1915 n. 148), i signori:

- 1) _____ 2) _____
3) _____ 4) _____

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco Avv. Roberto Vitelli;

- Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Stefania Iavarone
- Vengono dal signor Presidente nominati scrutatori i Signori:

- 1) _____ 2) _____
3) _____ 4) _____

Il Sindaco, rappresenta al consesso che l'argomento posto all'O.d.G., è stato presentato già nella precedente seduta consiliare ma venne rinviato su richiesta della capogruppo Cirioli affinché anche l'opposizione potesse approfondire la disciplina dettata dal regolamento sui rifiuti e sull'ICI. Precisa che copia dei regolamenti sono stati forniti ai capigruppo dell'opposizione e che, pertanto, può avviarsi un confronto aperto sul regolamento oggetto di esame.

Il Sindaco chiede al dr. Sansone, responsabile dell'area finanziaria, di illustrare gli aspetti salienti del regolamento TARSU. Questi ribadisce quanto già asserito nella precedente seduta e cioè che trattasi di un regolamento che disciplina l'utilizzo di una serie di istituti a tutela dei cittadini grazie ai quali è possibile evitare il ricorso alla commissione tributaria. I regolamenti attualmente vigenti furono approvati all'indomani dell'entrata in vigore della normativa di settore e, pertanto, risultano incompleti; i regolamenti sottoposti all'approvazione del consiglio in data odierna, invece, recepiscono istituti come l'accertamento con adesione, il ravvedimento operoso che consentono ai cittadini di risolvere i problemi relativi alla tassa presso la casa comunale.

Il capogruppo di Alife Tua dr. Zeppetelli, pur asserendo che il regolamento per la disciplina della TARSU contiene norme di salvaguardia per i cittadini, evidenzia che tali non sono alcune di esse come quella che prevede per le abitazioni fuori dalla zona servita l'applicazione di una riduzione della tassa nella misura massima del 20%. In tal caso - prosegue - si è operato un aumento della tassa stessa in considerazione del fatto che attualmente le stesse abitazioni beneficiano di una riduzione nella misura del 70%. Chiede conferma di ciò al dr. Sansone che annuisce.

Il capogruppo Zeppetelli afferma che sarà necessario che a tale aumento della tassa e, quindi, di spesa per i cittadini che risiedono in zone non servite corrisponda anche un miglior servizio rispetto a quello fornito, altrimenti la norma sarebbe solo penalizzante.

Il Sindaco risponde che i rifiuti sono raccolti quotidianamente e che, comunque, Alife ha un servizio di raccolta dei rifiuti urbani più efficiente rispetto ad altri comuni. Il regolamento non varia la tassa ma disciplina ipotesi non regolamentate o non regolamentate in modo corretto. La spesa che il comune sostiene per il conferimento al CDR è notevole ed è giusto che non vi sia eccessiva sproporzione tra abitazioni dello stesso comune che di fatto determinano un'analogha spesa per l'ente. Il capogruppo di "Alife Tua" chiede se si potrà assicurare ai cittadini che risiedono fuori dal centro abitato un servizio migliore. Il Sindaco risponde che è all'esame dell'amministrazione un progetto per la raccolta porta a porta che potrebbe determinare la scomparsa dei cassonetti dal centro storico. Sarà necessario aumentare considerevolmente la raccolta differenziata in modo da ridurre l'indifferenziata conferita al CDR. Nel nostro comune - prosegue il Sindaco - vi è una stazione di trasbordo che, nel caso fosse gestita in convenzione con i comuni limitrofi, potrebbe essere utilizzata anche dagli stessi con notevole vantaggio economico per il nostro ente.

Il Capogruppo de "L'Aquilone", Cirioli chiede la modifica dell'art. 28 relativo al compenso incentivante in quanto ritiene ingiusto ripartire una percentuale degli introiti della tassa quando il servizio di riscossione è affidato all'esterno.

Il Sindaco risponde che la norma non trova applicazione immediata, ma espressamente prevede che l'incentivo verrà ripartito solo quando e se in futuro si passerà ad una gestione diretta della tassa. Accoglie, comunque, la richiesta della Cirioli di meglio specificare quanto previsto al comma dell'art. 28. Il capogruppo Cirioli chiede, inoltre, che tutti i dipendenti che collaborano con l'ufficio tributi siano ammessi alla ripartizione dell'incentivo.

Il Sindaco risponde che la proposta è inaccoglibile in quanto può parteciparvi solo il personale che effettua attività di riscossione, liquidazione e accertamento dei tributi.

Il Consiglio comunale unanimemente approva l'emendamento aggiuntivo del comma dell'art. 28 che è il seguente: dopo le parole "in forma diretta" si aggiungono le parole "non avvalendosi di una ditta esterna per le attività di riscossione, accertamento e liquidazione".

Si passa alla votazione del regolamento nella sua interezza.

Il Sindaco dà atto che sugli emendamenti vi è il parere favorevole del responsabile dell'area finanziaria presente in aula.



10/11/2011

Il Consiglio Comunale

Visto la L. 311-2004;

Rilevato che il precedente regolamento fu approvato in data 29-06-2004, con provv. 54, e che nel notevole lasso di tempo trascorso, vi è stato un costante evolversi integrativo della normativa di riferimento, per cui si rende indispensabile procedere ad una adozione di un regolamento "ex novo" ed alla correlata abrogazione della precedente normativa;

Considerato che l'introduzione dello stesso i cittadini contribuenti possono finalmente avere riconosciute le agevolazioni in fattispecie di sussistenza normativamente previste;

Verificato, altresì, che in applicazione si effettuerà un ulteriore passo verso il conseguimento del basilare principio della "equa capacità contributiva" e della consapevolezza delle reali entrate dell'Ente;

Preso atto che il regolamento che si intende approvare disciplina l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni statuite dal D. L.vo 507/93 e succ. mod. ed int.;

Visto il D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Vista la legge 27-7-2000, n. 212 avente ad oggetto lo "Statuto del contribuente" ;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. A) del decreto legislativo 18-8-2000, n. 267, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza di approvare i regolamenti, con la sola esclusione di quello relativo all'ordinamento degli uffici e dei servizi:

Rilevato inoltre che il regolamento in oggetto è ispirato ad obiettivi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa;

Verificato infatti che, in mancanza di applicazione non si otterrebbe il necessario equilibrio tendenziale imposto da norme d'obbligo, ed impossibile continuare a sostenere gli elevati costi per come negli anni pregressi;



Dato atto che :

E' favorevole il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18-8-2000, n° 267, come di seguito apposto :

PARERE FAVOREVOLE.

Li 02-05-2005

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

(dr. P. SANSONE)

E' favorevole il parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18-8-2000, n° 267, come di seguito apposto :

PARERE FAVOREVOLE.

Li 02-05-2005

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

(dr. P. SANSONE)

Il Consiglio Comunale unanimemente approva l'emendamento aggiuntivo del comma 1 dell'art. 28 che è il seguente : dopo le parole « in forma diretta » si aggiungono le parole « non avvalendosi di una ditta esterna per le attività di riscossione, accertamento e liquidazione » ;

Il Sindaco da atto che sugli emendamenti vi è il parere favorevole del responsabile dell'area finanziaria, presente nella sala delle adunanze consiliari ;

Si passa alla votazione del regolamento nella sua interezza.

Con voti :

Favorevoli 13 (maggioranza, Circoli, Santagata Alfonso)

Contrari 00

Astenuti 03 (Del Giudice, Zeppetelli, Santagata Brunello)

Delibera



**Approvare, in applicazione normativa di quanto in premessa esplicitato,
il regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani interni, che si compone di n° 47 articoli e che, allegato alla
presente ne forma parte integrante;**

Abrogare il vigente regolamento per la disciplina della TARSU;



Comune di ALIFE

Provincia di Caserta

**TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA**

Comune di Alife

Provincia di Caserta

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI****(Capo III D.Lgs. 15.11.1993, n. 507)****INDICE**

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	CAPO I - NORME GENERALI		CAPO V - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO
1	Oggetto del regolamento		Il funzionario responsabile
2	Ambito di applicazione - Limite temporale	25	Sanzioni
	CAPO II - ELEMENTI DEL TRIBUTO	26	Lotta all'evasione
3	Zone di applicazione	27	CAPO VI - COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO
4	Presupposto della tassa		Compenso incentivante al personale addetto
5	Esclusioni	28	Utilizzazione del fondo
6	Soggetti passivi	29	CAPO VII - STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE
7	Locali in multiproprietà		Principi generali
8	Locali ed aree tassabili	30	Informazione del contribuente
9	Locali ed aree non utilizzate	31	Conoscenza degli atti e semplificazione
10	Assimilazione per qualità e quantità ai rifiuti urbani, dei rifiuti delle attività economiche	32	Motivazione degli atti
	CAPO III - TARIFFAZIONE	33	Tutela dell'affidamento e della buona fede - Errori del contribuente
11	Obbligazione tributaria	34	Interpello del contribuente
12	Riduzioni di tariffe	35	CAPO VIII - ACCERTAMENTO CON ADESIONE
13	Agevolazioni	36	Accertamento con adesione
14	Riduzioni tariffarie per attività produttive, commerciali e di servizi	37	Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione
15	Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio	38	Procedura per l'accertamento con adesione
16	Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protrato del servizio	39	Atto di accertamento con adesione
17	Gettito del tributo	40	Adempimenti successivi
18	Tariffe	41	Perfezionamento della definizione
19	Locali ed aree tassabili con superficie ridotta		CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI
20	Tassa giornaliera di smaltimento	42	Disposizioni finali
	CAPO IV - DENUNCE - ABBUONI	43	Pubblicità del regolamento
21	Denunce	44	Entrata in vigore del regolamento
22	Denuncia di variazione	45	Casi non previsti dal presente regolamento
23	Riscossione del tributo, delle addizionali, degli accessori e delle sanzioni	46	Rinvio dinamico
24	Modalità dei rimborsi	47	Tutela dei dati personali

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993 e successive modificazioni, di seguito indicato come D.Lgs. n. 507/1993.
2. Il presente regolamento integra, altresì, la disciplina della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo.

ART. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE - LIMITE TEMPORALE

1. Il presente regolamento disciplina la materia in tutto il territorio comunale.
2. Ai sensi del combinato disposto degli artt: 31, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e 1, comma 7, del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, il presente regolamento si applica sino all'anno precedente alle applicazioni, anche in via sperimentale, della tariffa di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni.

CAPO II - ELEMENTI DEL TRIBUTO

ART. 3

ZONE DI APPLICAZIONE

(Art. 59, commi 2 e 5 - Art. 79, comma 3 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. L'applicazione della tassa a tariffa intera è limitata alle zone del territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti nonché agli altri ai quali è esteso, in regime di privativa, il servizio dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, individuati da provvedimenti formali.
2. Nelle zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani interni in regime di privativa, la tassa è dovuta nelle misure ridotte stabilite dal successivo art. 4, comma 5, e nei limiti di cui all'art. 59, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 507/1993.

ART. 4

PRESUPPOSTO DELLA TASSA

(Art. 62, commi 1, come sostituito dall'art. 3, comma 68, della legge 28.12.1995, n. 549, e 4 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa ai sensi del precedente art. 3.
2. Per le abitazioni coloniche e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la parte terminale della strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
3. Per i locali di uso abitativo, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o dal gestore dell'attività di affittacamere quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte delle superficie sia utilizzata per lo svolgimento di una attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

5. Nelle zone di cui all'art. 3, secondo comma, nelle quali non viene effettuata la raccolta in regime di privativa, gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani ed equiparati nei contenitori vicini ed a corrispondere la tassa in misura ridotta delle percentuali seguenti sulla tariffa ordinaria a seconda della distanza su strada carrozzabile dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:

misura della riduzione	distanza dal contenitore più vicino
10. %	non più di . . 300 .ml.
20. %	non più di . 500 .ml.
.30. %	oltre . 500 ml.

6. Ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle riduzioni previste nei successivi artt. 14, 15 e 16 è consentito il cumulo con quelle di cui al comma precedente, nel limite massimo complessivo del 60% della tariffa ordinaria.

**ART. 5
ESCLUSIONI**

(Art. 62, comma 2 del D.Lgs n. 507/1993)

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree inutilizzate purché risultanti in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno, indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione qualora non siano obiettivamente riscontrabili.

2. Non sono comunque soggetti a tassa:

a) i locali e le aree che per loro natura o per l'uso al quale sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti;

b) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'originario conferimento dei rifiuti al servizio svolto in regime di privativa ove ricorrano le fattispecie contemplate dall'art. 62, comma 5, del D.Lgs. n. 507/1993;

c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili;

3. Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, nonché i rifiuti tossici e nocivi, salvo il disposto di cui al successivo art. 8, comma 2.

**ART. 6
SOGGETTI PASSIVI**

(Art. 63 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art. 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

**ART. 7
LOCALI IN MULTIPROPRIETÀ**

(Art. 63, comma 3 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.

ART. 8
LOCALI ED AREE TASSABILI
 (Art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissi o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi. Sono da considerarsi, in ogni caso, tassabili, le superfici utili di:

a) tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) come pure quelli delle dipendenze anche se interrate o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.) escluse le stalle, fienili e le serre a terra;

b) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;

c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;

d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate direttamente per tali attività;

e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;

f) tutti i vani, accessori e pertinenze senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici comprese le unità sanitarie locali - dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;

g) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate a depositi di materiali, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi di amministrazione, uffici, depositi, magazzini, ecc.;

h) tutti i vani principali, accessori e pertinenze degli impianti sportivi coperti, escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

2. Si considerano aree tassabili:

a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;

b) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;

c) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;

d) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.

e) tutte le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili.

3. Si considerano altresì tassabili, con tariffa ordinaria ridotta all'80%, tutte quelle superfici nelle quali si formano residui qualificabili come rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi che risultino effettivamente ed obiettivamente destinati al riutilizzo.

4. Per gli immobili censiti nel catasto fabbricati, ai sensi dell'art.1, comma 340 della Legge n. 311 del 31.12.04 (legge finanziaria 2005), la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per gli immobili già denunciati il Comune modifica d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio con i dati forniti dall'Agenzia del territorio.

ART. 9
LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE
(Art. 62. del D.Lgs. n. 507/1993)

1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.

2. I locali per abitazione si considerano predisposti all'uso se dotati di fornitura idrica ed elettrica, anche se privi di arredamento.

3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature, e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

ART. 10
ASSIMILAZIONE, PER QUALITÀ E QUANTITÀ, AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

(Legge comunitaria 1995/1997, n. 128 del 24 aprile 1998)

A) Ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:

- 1 - imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- 2 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- 3 - sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
- 4 - accoppiati quali carta plastica, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- 5 - frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- 6 - paglia e prodotti di paglia;
- 7 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- 8 - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- 9 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- 10 - feltri e tessuti non tessuti;
- 11 - pelle e simil-pelle;
- 12 - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- 13 - resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- 14 - rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
- 15 - imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- 16 - moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- 17 - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- 18 - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- 19 - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili);
- 20 - nastri abrasivi;
- 21 - cavi e materiale elettrico in genere;
- 22 - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- 23 - scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sansa esauste e simili;
- 24 - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni

basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
 25 - residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
 26 - accessori per l'informatica.

B) I rifiuti elencati sotto la precedente lettera A) e quelli suscettibili di esservi compresi per similarità nel detto elenco, sono considerati assimilati se la loro produzione annua riferita alla superficie complessivamente utilizzata dall'attività economica, non superi i 10 Kg./mq. ovvero 01, mc./mq.

C) sono comunque esclusi dalla assimilazione i rifiuti degli imballaggi terziari e di quelli secondari qualora siano conferiti in raccolta indifferenziata;

D) non sono compresi nel regime di privativa i rifiuti assimilati di cui è documentalmente comprovata la diretta destinazione al recupero i rifiuti urbani destinati al recupero in impianti interni ad insediamenti industriali autorizzati in base ad accordi di programma, i rifiuti smaltiti nel luogo di produzione, i rifiuti di beni durevoli che siano consegnati dal detentore al rivenditore per il successivo ritiro dei produttori ed importatori sulla base di accordi di programma..

CAPO III - TARIFFAZIONE

ART. 11 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA (Art. 64 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata denuncia di cessazione debitamente accertata.

3. La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione, debitamente accertata.

4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:

a) quando l'utente, che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione, dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;

b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

ART. 12 RIDUZIONI DI TARIFFE (Art. 66, commi 3 e 4 del D.Lgs. 507/1993)

1. In virtù della facoltà concessa dall'art. 66, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 507/1993, le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nei casi di cui al seguente prospetto:

N. D.	DESCRIZIONE	RIDUZIONE %	Massima riducibilità prevista dal decreto
1	Abitazioni con unico occupante	20%	1/3
2	Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune	20%	1/3
3	I locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività	20%	1/3
4	Utente che, versando nelle circostanze di cui al numero 2, risiede o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale	20%	1/3
5	Agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale	5%	30%

2. Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

4. La riduzione di cui al precedente punto 3 della tabella, è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione unitamente a dati relativi alla licenza o autorizzazione in suo possesso.

5. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.

6. L'Ufficio tributi è comunque tenuto a verificare se l'attività effettivamente svolta corrisponde, per qualità e durata, a quella indicata nella licenza o autorizzazione.

ART. 13

AGEVOLAZIONI

(Art. 67, comma 1 del D.Lgs. n. 507/1993)

In applicazione dell'art. 67 del D.Lgs. n. 507/1993 sono stabilite le seguenti agevolazioni:

a) esenzione totale limitatamente alle abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socioeconomiche attestate dal Servizio Sociale comunale;

b) esenzione totale per locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione.

2. L'esenzione o la riduzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni controlli al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni. L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengono a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio. In caso di accertamento d'ufficio, per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 507/1993.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ART. 14

RIDUZIONI TARIFFARIE PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIALI E DI SERVIZI

(Art. 67, comma 2 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Su motivata istanza dei titolari delle attività, sono concesse le seguenti riduzioni percentuali della tariffa unitaria relativa alla classe di contribuenza cui appartiene l'attività assoggettata alla tassa:

a) nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 50% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, per interventi comportanti una diminuzione dei rifiuti conferiti al pubblico servizio di entità tale da comportare una riduzione del coefficiente di produttività specifica proprio della singola attività in misura almeno pari all'80% di quello assegnato alla classe di appartenenza, o un'analoga diminuzione del volume specifico del rifiuto conferito, è accordata una diminuzione della relativa tariffa unitaria pari al 20%;

b) a favore delle attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti per composizione merceologica possibili di recupero e per i quali il soggetto gestore del pubblico servizio abbia attivato forme di recupero, anche senza utili diretti, in grado di sottrarli al conferimento agli impianti di smaltimento definitivo ordinariamente utilizzati, a condizione che il titolare dell'attività dimostri di aver dato luogo ad interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile e che sia dimostrabile l'incidenza di quest'ultima per almeno l'80% della produzione ponderale complessiva, è accordata una riduzione della tariffa unitaria pari al 20%.

2. Nell'ipotesi di contestuale soddisfacimento dei requisiti e delle condizioni di cui alle lettere a) e b) la riduzione tariffaria assentita può essere aumentata, previa adeguata istruttoria sulla documentazione

prodotta, fino a un massimo del 50 % dell'entità della relativa tariffa unitaria.

3. Ai fini dell'ammissibilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la produzione ponderale complessiva può essere quantificata induttivamente, moltiplicando la superficie a ruolo per il coefficiente di produttività specifico attribuito alla classe di contribuenza in cui risulta inserita l'attività di che trattasi.

ART. 15

RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER CARENZE ORGANICHE DEL SERVIZIO

(Art. 59, comma 4 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa di cui al precedente art. 3, comma 1, che il servizio, istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, nella zona di residenza ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha diritto – sino alla regolarizzazione del servizio – ad una decurtazione del 20% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione, per raccomandata, all'Ufficio Tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.

2. Il responsabile dell'Ufficio Tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio nettezza urbana che rilascia ricevuta sull'originale.

3. Il responsabile del servizio nettezza urbana comunica all'ufficio tributi entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.

ART. 16

RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER MANCATO SVOLGIMENTO PROTRATTO DEL SERVIZIO

(Art. 59, comma 6 del D.Lgs. n. 507/1993)

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.

2. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiara terminata la situazione di danno.

3. L'utente che abbia provveduto in proprio alla rimozione delle condizioni del precedente comma 2 ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione, da parte del Comune, di una quota della tassa ragguagliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 20.% di quanto dovuto per il periodo considerato.

ART. 17

GETTITO DEL TRIBUTO

(Art. 61 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. La tariffa della tassa è determinata, dalla Giunta Comunale, in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato in applicazione delle vigenti norme nel tempo.

2. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio e dovrà assicurare la copertura della spesa nella misura ed in applicazione delle norme vigenti nel tempo.

3. Ai fini della determinazione del costo del servizio è dedotto dal costo complessivo di nettezza urbana, a titolo di costo di spazzamento dei rifiuti solidi urbani esterni, un importo pari al 10%.

ART. 18

TARIFFE

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 31, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e 1, comma 7, del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, nel territorio di questo comune continuano ad applicarsi, sino all'anno precedente all'applicazione delle tariffe del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, i criteri di commisurazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani adottati per le tariffe vigenti nell'anno 1998.

ART. 19

LOCALI ED AREE TASSABILI CON SUPERFICIE RIDOTTA

(Art. 62, c. 3, secondo periodo del D.Lgs. n. 507/1993)

1. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici e nocivi sono individuate le seguenti categorie di attività soggette a riduzione della

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

superficie complessiva di applicazione del tributo, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi:

N.D.	ATTIVITA'	Percentuale di riduzione della superficie
	- lavanderie a secco, tintorie non industriali20.....%
	- laboratori fotografici, eliografie20.....%
	- autoriparatori, elettrauto, distributori di carburante20.....%
	- gabinetti dentistici, radiologici e lab. odontotecnici.20.....%
	- laboratori di analisi20.....%
	- autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi20.....%
	- allestimenti, insegne.20.....%
	- tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie20.....%
	-20.....%

Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

**ART. 20
TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO
(Art. 77 del D.Lgs. n. 507/1993)**

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazioni, temporaneamente e non ricorrentemente locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 507/1993. È temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

2. La tariffa per metro quadrato di superficie occupata è determinata in base a quella rapportata a giorni, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni attribuito alla categoria contenente voci corrispondenti di uso (o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti) maggiorata del 25%, senza alcuna riduzione di superficie nel caso di occupazione di area.

3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuare contestualmente alla tassa ovvero al canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il medesimo modello di versamento, in conto corrente postale di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 507/1993. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo.

4. In caso di occupazione abusiva la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.

CAPO IV - DENUNCE - ABBUONI

**ART. 21 DENUNCE
(Art. 70 del D.Lgs. n. 507/1993)**

1. La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune è redatta sugli appositi moduli predisposti dal comune, contenenti le indicazioni di cui al terzo comma dell'art. 70 del D.Lgs. n. 507/1993, e deve essere presentata dal contribuente direttamente o a mezzo del servizio postale, all'Ufficio Tributi del comune, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione e detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati e dal rappresentante legale o negoziale.

2. Per le denunce presentate per raccomandata, vale la data del timbro postale di spedizione.

3. Nel medesimo termine e con le stesse modalità devono essere presentate le denunce di

variazione.

4. Non sono valide, agli effetti del presente articolo, le denunce anagrafiche prescritte dal regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafico di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti.

5. Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera ai sensi del precedente art. 24, l'obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa.

ART. 22
DENUNCIA DI VARIAZIONE
(Art. 77 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. La denuncia di cui all'art. 21, primo comma, ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui all'art. 21, ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa e così anche il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai precedenti articoli 12, 13 e 14.

ART. 23
RISCOSSIONE DEL TRIBUTO, DELLE ADDIZIONALI, DEGLI ACCESSORI E DELLE SANZIONI

1) Ai sensi del combinato disposto degli artt. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e 36 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la riscossione del Tributo, delle addizionali, degli accessori e delle sanzioni avviene col sistema della autotassazione, con le modalità indicate nei commi seguenti.

2) Il contribuente eseguirà, in autotassazione, il versamento in n. 4 rate di uguale importo scadenti il:

- 28 febbraio;
- 30 aprile;
- 30 giugno;
- 30 agosto;

di ogni anno, il tributo dovuto per l'anno di imposizione.

3) Il tributo dovrà essere liquidato nell'importo determinato sulla base delle superfici tassabili in atto al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il tributo stesso. Eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in corso d'anno, saranno conguagliate in sede di versamento delle rate successive alle variazioni stesse.

4) I soggetti obbligati eseguiranno i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, direttamente al comune, tramite:

- a) il conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
- b) il versamento diretto presso la tesoreria comunale.
- c) ovvero conto corrente intestato al concessionario (se affidato in concessione il servizio)

Il comune può altresì stipulare apposite convenzioni per la riscossione diretta del tributo:

- con il sistema bancario ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera n), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- con la società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'art. 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

5) Il contribuente ha la facoltà di versare il tributo in unica soluzione, alla prima scadenza utile.

ART. 24
MODALITÀ DEI RIMBORSI
(Artt. 59 e 75 del D.Lgs. n. 507/1995)

1. I rimborsi spettanti al contribuente per i casi previsti nel 6° comma dell'art. 59 e nell'art. 75 del D.Lgs. n. 507/1993 ed il pagamento degli interessi dovuti sono operati mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo, disposto direttamente dal funzionario responsabile dell'organizzazione e gestione del tributo nei termini indicati nell'art. 75 del D.Lgs. n. 507/1993.

2. La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere.

3. Nel caso risulti già pagato l'intero importo iscritto a ruolo, o nel caso di eccedenza della riduzione rispetto alle rate non ancora scadute, l'importo dovuto è rimborsato al contribuente entro i termini di legge, con le procedure previste dalle norme vigenti.

CAPO V - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

**ART. 25
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**
(Art. 74 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario designato dalla Giunta Comunale. A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art. 74 del D.Lgs. n. 507/1993.

**ART. 26
SANZIONI**
(Art. 76 del D.Lgs. n. 507/1993)

Omessa o tardiva denuncia

Sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa.

Tardiva denuncia (entro i 90 gg)

Sanzione amministrativa del 12,50% della tassa;

Infedele, inesatta o incompleta denuncia

Sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della tassa o maggiore tassa.

Se non c'è tassa evasa si applica la sanzione da un minimo di €. 51,65 ad un massimo di €. 258,23

Violazioni formali

Da un minimo di €. 51,65 ad un massimo di €. 258,23.

Se la violazione è sanata entro 30 giorni la sanzione è di €. 3,23.

Per gli omessi o tardivi pagamenti si applicano le norme di cui agli artt. 13 del D.Lgs. 18 settembre 1997, n. 471, e 13 del D.Lgs. 18 settembre 1997, n. 472.

Per le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato, si applica, in esecuzione della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni, una sanzione amministrativa da € 51,65 a € 258,23.

La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto del suolo pubblico, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

Per le violazioni alle norme di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano le sanzioni ivi previste.

**ART. 27
LOTTA ALL'EVASIONE.**

1. Per assicurare una efficace lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:

A) UFFICIO TRIBUTI:

- 1) Dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui al precedente art. 21 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita "cartella del contribuente";
- 2) La "cartella del contribuente", di cui al precedente numero 1, dovrà essere conservata in apposito

classificatore, raggruppata per via, in rigoroso ordine crescente della numerazione civica. In apposite sezioni del classificatore saranno raggruppate le "cartelle" per le quali debbono essere apportate, per qualsiasi motivo, variazioni al ruolo;

- 3) Dovrà essere impiantato uno "schedario del contribuente" le cui schede dovranno essere sempre tenute in ordine alfabetico e dovranno riportare i dati principali relativi all'utenza.

B) UFFICIO TECNICO:

- 1) Dovrà assicurare all'ufficio tributi, ogni possibile collaborazione.

C) UFFICIO DI POLIZIA URBANA E AMMINISTRATIVA - LICENZE E AUTORIZZAZIONI:

- 1) Dovrà assicurare la stessa collaborazione di cui alla precedente lettera B) in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza.

D) UFFICIO ANAGRAFE:

- 1) Dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'ufficio tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.
2. Tutti gli uffici comunali, coordinati e sotto la responsabilità del Segretario Comunale, dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché di assistenza agli utenti.

CAPO VI - COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

ART. 28

COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

1. In relazione al disposto dell'art. 59, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è istituito, in questo Comune, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale, un fondo speciale che sarà assegnato e ripartito nel caso in cui il Comune provveda all'accertamento ed alla riscossione in forma diretta, non avvalendosi di una ditta esterna per le attività di riscossione, accertamento e liquidazione.
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con l'accantonamento del 2% delle riscossioni dell'imposta comunale sugli immobili con esclusione delle sanzioni e degli interessi.

Art. 29

Utilizzazione del fondo.

1. Le somme di cui al precedente art. 28, entro il 31 dicembre di ogni anno saranno ripartite dalla Giunta comunale, con apposita deliberazione nel rispetto delle seguenti percentuali:
- a) per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell'ufficio tributi, nella misura del compresa fra il 10% e il 30%;
- b) per l'arredamento dell'ufficio tributi nella misura compresa fra il dal 10% e il 20%;
- c) per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto nella misura compresa fra il 30% e il 50 %.
2. I compensi incentivanti di cui al precedente comma 1, lettera c), saranno utilizzati secondo la disciplina dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel tempo.

CAPO VII - STATUTO DEI DIRITTI DEI CONTRIBUENTI

Art. 30 Principi generali

1. Il presente capo disciplina nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, ed in virtù del disposto di cui all'art. 1, comma 4, della medesima legge, i diritti dei contribuenti soggetti passivi di tributi locali.

Art. 31 Informazione del contribuente.

1. L'ufficio tributi deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.

2. L'ufficio tributi deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.

Art. 32 Conoscenza degli atti e semplificazione.

1. L'ufficio tributi assicurerà l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, nel luogo di residenza o dimora abituale desumibili dagli atti esistenti in ufficio opportunamente verificati anche attraverso gli organi di polizia locale. Gli atti saranno comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

2. L'ufficio tributi non potrà richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'ufficio stesso o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal contribuente, in conformità alle modalità previste dall'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. L'ufficio tributi dovrà informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

4. I modelli di comunicazione, le istruzioni ed ogni altra comunicazione saranno tempestivamente messi a disposizione dei contribuenti gratuitamente.

5. Prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento e/o delle iscrizioni a ruolo di partite derivanti dalle liquidazioni stesse, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della comunicazione o degli atti in possesso dell'ufficio, l'ufficio tributi avrà cura di richiedere al contribuente anche a mezzo del servizio postale, chiarimenti o a produrre i documenti mancanti entro il termine di giorni 30 dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura sarà eseguita anche in presenza di un minore rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.

Art. 33 Motivazione degli atti - Contenuti.

1. Gli atti emanati dall'ufficio tributi devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.

2. Gli atti devono comunque indicare:

a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;

b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;

c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

3. Sui ruoli coattivi e sugli altri titoli esecutivi deve essere riportato il riferimento al precedente atto di accertamento o di liquidazione.

Art. 34

Tutela dell'affidamento e della buona fede – Errori dei contribuenti.

1. I rapporti tra contribuente e comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del comune stesso.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

Art. 35

Interpello del contribuente.

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al comune circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta del comune scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal comune.



CAPO VIII

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 36

Accertamento con adesione.

(D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 - Art. 59, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 Art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

1. È introdotto, in questo Comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani., l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile di cui al precedente art. 25..
3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

Art. 37

Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione.

1. Al fine di definire le pendenze tributarie con l'adesione del contribuente, il responsabile dell'ufficio tributi, invia un invito a comparire, nel quale sono indicati i tributi ed i periodi di imposta suscettibili di accertamento, nonché il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.

2. Il contribuente, nei cui confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche a norma delle leggi sui tributi comunali, può chiedere al Comune, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini della eventuale definizione;

3. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito di cui al comma 1, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

4. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni.

La presentazione del ricorso non comporta rinuncia all'istanza:

5. Entro quindici giorni dalla ricezione della istanza l'ufficio tributi, anche telefonicamente o telepaticamente, formula al contribuente l'invito a comparire. All'atto del perfezionamento della definizione l'avviso di accertamento o in rettifica, di cui ai commi precedenti, perde efficacia.

Se è stato presentato ricorso, nell'atto di adesione il contribuente rinuncia espressamente alle spese della lite.

Art. 38

Procedura per l'accertamento con adesione.

1. L'accertamento con adesione del contribuente può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.

2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutte le superfici cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. La superficie definita vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai locali od aree oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli locali od aree contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

Art. 39

Atto di accertamento con adesione.

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal funzionario responsabile dell'applicazione del tributo.

2. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun locale o area tassabile, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

3. Se l'accertamento è definito a norma dell'art. 37, commi 1 e 2, le sanzioni applicabili sono pari ad un quarto delle sanzioni minime irrogabili. Se l'accertamento è definito a norma dell'art. 37, comma 3, le sanzioni sono ridotte ad un quarto di quelle irrogate.

Art. 40

Adempimenti successivi.

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 60 giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo 39, con le modalità di cui al precedente art. 23.

2. Le somme dovute, laddove siano pari o superiori ai 200 Euro, possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in numero di tre rate bimestrali di pari importo.

Entro 10 giorni dal versamento di ciascun importo il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.

L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione dopo il pagamento in unica soluzione, ovvero dopo il pagamento della prima rata di dilazione. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1.

Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.

3. Non è richiesta la prestazione di garanzia.

4. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente: a) perderà il beneficio della riduzione della sanzione; b) dovrà corrispondere gli interessi nella misura determinata nel tempo per ogni semestre compiuto, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.

5. Per la riscossione di quanto dovuto sarà dato corso alla procedura coattiva con le modalità previste dall'art. 52, comma 6, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 41

Perfezionamento della definizione.

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2 o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al successivo comma 5 dello stesso art.

2. La conciliazione giudiziale ha luogo secondo le disposizioni previste dall'art. 48 del D. L.vo 31-12-92, n° 546, e succ. mod. Il funzionario responsabile ed il professionista designato ad assisterlo nel processo tributario, sono sempre autorizzati a definire le controversie, salvo che la procura non contempri espressamente il divieto di conciliare.



CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI

**ART. 42
DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.

**ART. 43
PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

**ART. 44
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il primo gennaio 2006 ed unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

**ART. 45
CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
- le leggi nazionali e regionali;
 - i regolamenti nazionali e regionali e comunali.

**ART. 46
RINVIO DINAMICO**

- Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
- In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraindicata.

**ART. 47
TUTELA DEI DATI PERSONALI**

Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, è sottoscritto come segue.

Il Presidente
Avv. Roberto Vitelli

Il Consigliere Anziano



Il Segretario Comunale
Dr.ssa Stefania Iavarone

PUBBLICAZIONE

Il Messo Comunale attesta, che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 13-05-2005 come prescritto dall'art.124, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Alife, 13-05-2005



Il Messo Comunale

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ come prescritto dall'art.124, comma 1 del D.lgs. n.267 del 18/08/2000 senza reclami;
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 23 MAG. 2005;
- decorsi i 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3 del D.lgs. n.267 del 18/08/2000);
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 267/2000);

Alife, 23 MAG. 2005

Il Responsabile dell'area Amm.va

